

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5875 del 24/10/2024
Oggetto	FE24A0009 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER UTILIZZO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DELLA FALDA FREATICA AD USO PESCA SPORTIVA IN LOCALITA' VALLICELLA NEL COMUNE DI FISCAGLIA (FE) - RICHIEDENTE: OASI VALLICELLA LAGHI KOI-APS
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6128 del 23/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: PROCEDIMENTO FE24A0009
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER UTILIZZO DI ACQUA PUBBLICA
SOTTERRANEA DELLA FALDA FREATICA AD USO PESCA SPORTIVA IN
LOCALITA' VALLICELLA NEL COMUNE DI FISCAGLIA (FE)
RICHIEDENTE: OASI VALLICELLA LAGHI KOI-APS

IL RESPONSABILE

Premesso che con nota n. PG/2024/137003 del 26/07/2024 il Circolo Oasi Vallicella Laghi KOI-APS (C.F. 93094290389) ha chiesto la concessione per utilizzo di acqua pubblica sotterranea ad uso pesca sportiva dalla falda freatica affiorante nel laghi artificiali di località Vallicella nel Comune di Fiscaglia (FE) - pratica FE24A0009;

Verificato in base alle caratteristiche della domanda di concessione che l'iter istruttorio è da ricondurre alla procedura di concessione ordinaria, di cui agli art. 5 e 6 del R.R. n. 41/2001;

Dato atto che:

- sul BURERT n. 271 del 14/08/2024, è stata pubblicata la domanda di concessione e che, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni od opposizioni;
- l'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po:
 - predispone i Piani di Gestione delle Acque del distretto Idrografico del Fiume Po per il raggiungimento e mantenimento del bilancio idrico nel territorio di sua competenza, il cui ultimo aggiornamento, relativo al sessennio 2021-2027, è stato approvato con delibera n. 4/2021;
 - ha introdotto un'apposita metodologia cosiddetta ERA (Esclusione Repulsione Attrazione) per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla Direttiva Quadro Acque, con le Deliberazioni 8/2015 e 3/2017 (c.d. Direttiva Derivazioni), che è stata recepita, per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-Romagna, con la D.G.R. n. 1195/2016;

Verificato ai sensi della Direttiva Derivazioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po:

- l'acquifero interessato dai prelievi è inquadrabile nel corpo idrico "Freatico di pianura fluviale" (codice 9015ER-DQ1-FPF) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po, attualmente classificato in stato quantitativo "buono";
- in assenza di dati specifici su Soggiacenza e Trend piezometrico del corpo idrico freatico si valutano questi valori stabili, data la vicinanza del Po di Volano, in connessione idraulica con la falda freatica, che funge da stabilizzatore dei livelli di falda;
- l'impatto della concessione in esame, secondo i criteri della metodologia ERA, è da ritenersi "lieve" e la "criticità tendenziale" del corpo idrico, per quanto detto al punto precedente, è da considerare "bassa";
- la valutazione ex-ante dell'impatto della concessione, effettuata in base alla sopracitata Direttiva Derivazioni in funzione degli specifici caratteri idrogeologici dell'area, ricade nei casi di "attrazione";

Indetta in data 5/08/2024 la Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona, ai sensi della L 241/90 e s.m.i., per l'acquisizione dei pareri necessari al rilascio della concessione delle seguenti Amministrazioni:

- Provincia di Ferrara;
- Regione Emilia-Romagna - Settore Agricoltura, Caccia e Pesca, Ambito Bologna e Ferrara;
- Comune di Fiscaglia;

Acquisito con nota prot. PG/2024/148336 del 12/08/2024 il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna - Settore Agricoltura, Caccia e Pesca, Ambito Bologna e Ferrara;

Acquisito con nota prot. PG/2024/167626 del 18/09/2024 il parere favorevole della Provincia di Ferrara, con prescrizioni che vengono riportate nell'allegato disciplinare tecnico parte integrante del presente atto;

Considerato che, essendo trascorsi 45 giorni dall'indizione della Conferenza di Servizi senza avere ricevuto il parere del Comune di Fiscaglia la mancata comunicazione equivale ad assenso

senza condizioni ai sensi dell'art. 14bis, comma 4 della L 241/90 e s.m.i.;

Rilevato sulla base della documentazione presentata che:

- l'area oggetto di concessione è costituita da 11 bacini tra loro adiacenti e in parte comunicanti derivanti da precedenti attività estrattive;
- i laghi, con una superficie complessiva di 187.719 mq, sono ubicati in località Vallicella nel Comune di Fiscaglia (FE) su terreni distinti al Foglio 26 mappale 385, sezione B del Catasto comunale, intestati alla ditta ALDI s.s., con baricentro individuato dalla seguenti coordinate UTM RER: X=732.934 Y=963.479;
- il richiedente ha sottoscritto un contratto di affitto con la proprietà del fondo in oggetto;
- i laghi hanno una profondità compresa tra 2,5 e 5,5 m dal pelo dell'acqua e sono alimentati dagli apporti della falda freatica e delle precipitazioni;
- non vengono effettuati prelievi diretti delle acque di falda, gli unici prelievi indiretti sono quelli legati all'evaporazione dagli specchi acquei dei laghi;
- in base alla relazione idrogeologica di progetto, a firma del Dott. Geol. Emanuele Stevanin, la falda freatica esercita un'azione idraulica alimentante nei confronti dei bacini quantificata in un massimo di 139.287 mc/anno, corrispondenti ad una portata media di 4,42 l/s;
- l'evaporazione dagli specchi acquei è in parte compensata dalle precipitazioni meteoriche;

Appurato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa richiesta (pesca sportiva) rientra nelle tipologie di cui alla lettera f) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;
- l'importo del canone per l'utilizzo della risorsa idrica corrisponde al minimo previsto per la tipologia d'uso;

Verificato che la Ditta concessionaria ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di nuova concessione ordinaria;
- in data 25/09/2024 la somma di € 250,00 come deposito cauzionale e di € 47,81 come canone parziale 2024 (periodo ottobre-dicembre);

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Direttiva 200/60/CE;
- i Decreti della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA e n. 30/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la DDG n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;

Ritenuto che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere assentita fino al 31/12/2033 nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

Dato atto:

- della richiesta di verifica antimafia effettuata da questo Servizio in data 1/10/2024 e acquisita dalla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) al prot. PR_FEUTG_Ingresso_0060024_20241001;

- della risposta da parte del Ministero degli Interni di data 22/10/2024 con la quale si comunica che a carico del concessionario non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Su proposta dell' I.F. del Polo Specialistico demanio acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae, Dott.ssa Angela Berselli, in qualità di responsabile del procedimento,
per quanto precede

DETERMINA

a) **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, al Circolo Oasi Vallicella Laghi KOI-APS (C.F. 93094290389) con sede legale in Comune di Fiscaglia (FE) la concessione per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee ad uso pesca sportiva dagli specchi acquei dei laghi in località Vallicella nel Comune di Fiscaglia (FE), su terreni distinti al Foglio 26 mappale 385, sezione B del Catasto comunale, per una portata media di 4,42 litri/sec. ed volume annuo massimo pari a 139.287 mc;

b) **di precisare** che l'utilizzo della risorsa riguarda i soli consumi idrici connessi ai fenomeni di alimentazione degli invasi da parte della falda freatica e che non sono ammessi attingimenti diretti delle acque degli invasi;

c) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal

concessionario in data 24/09/2024, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione;

d) **di stabilire** che la presente concessione viene rilasciata con scadenza al **31/12/2033**;

e) **di precisare** che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora si determini una variazione del soggetto che utilizza la risorsa idrica concessa, dovrà essere presentata a questo Servizio istanza di cambio di titolarità da parte del subentrante entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, allegando la documentazione attestante la legittimità del subentro;

f) **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22.12.2009, n. 24;

g) **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

h) **di attestare** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio e che ne viene consegnata al concessionario una copia semplice;

i) **di dare atto** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;

j) **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

k) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Geol. Marco Roverati
firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea della falda freatica in località Vallicella nel Comune di Fiscaglia (FE) richiesta dal Circolo Oasi Vallicella Laghi KOI-APS (C.F. 93094290389) con sede legale in Comune di Fiscaglia (FE), Procedimento cod. n. FE24A0009.

ART. 1 - QUANTITATIVI IDRICI CONCESSI

Quantità di acqua derivabile:

- portata media derivabile **4,42 litri/s**;
- quantitativo di prelievo dell'utenza **139.287 m³/anno**.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata ad uso pesca sportiva nei laghi siti in località Vallicella sotto indicati.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

La risorsa idrica viene utilizzata nei laghi ubicati in Via Argine Travaglio 193, località Vallicella, nel Comune di Fiscaglia (FE).

- Ubicazione catastale: Foglio **26** mappale **385** Sezione **B** del Catasto comunale;
- coordinate U.T.M. RER (baricentro): **X=732.934 Y=963.479**;

I laghi, in numero di 11 e con una superficie complessiva di 187.718 mq, vengono utilizzati senza effettuare prelievi diretti delle acque di falda. L'unico consumo della risorsa idrica consiste negli apporti della falda freatica ai bacini per compensare le perdite per evaporazione dalla superficie dei laghi.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2033** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata rilasciata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini dell'uso della risorsa idrica, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza dà diritto al proseguimento dell'attività nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, fermo restando l'obbligo di pagamento del canone annuale ed il rispetto degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. L'utilizzo della risorsa demaniale non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8.4 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo all'anno 2024 (12 mesi) è pari a **€ 191,23.**

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno e sul sito web di ARPAE, fatte salve eventuali revisioni degli importi disposte con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del

pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione è pari a **€ 250,00**.

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Stato dei luoghi

Il concessionario è tenuto a mantenere la risorsa concessa in buono stato quali-quantitativo. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della risorsa concessa nonché delle condizioni di sicurezza dell'area affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Sono vietati prelievi diretti, tramite opere di derivazione di qualsiasi tipo, delle acque degli invasi.

Sono vietati gli scariche nelle acque degli invasi e l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo al loro interno.

8.2 Responsabilità per danni

Sono a totale ed esclusivo carico del concessionario eventuali danni a persone, animali, paesaggio o cose dovute all'esercizio della concessione.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua concessa, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente per la preventiva autorizzazione.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Servizio la cessazione dell'utilizzo della risorsa demaniale.

L'area oggetto di concessione non può essere abbandonata senza aver provveduto al ripristino dei luoghi allo stato originale.

L'Amministrazione si riserva di verificare lo stato dei luoghi alla cessazione della concessione, procedendo d'ufficio all'esecuzione dei lavori con oneri e spese a carico del concessionario qualora questo non vi provveda.

8.5 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

8.7 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre, mediante adesivo in prossimità dei laghi, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della concessione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.8 Prescrizioni indicate nel parere della Provincia di Ferrara

Dato che l'intervento ricade in un nodo di progetto e, nella sua porzione a sud-est, nella fascia dei 100 m dal corridoio primario "Po di Volano", tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguardano tale ambito dovranno essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti di attuazione della Rete Ecologica di primo livello (REP).

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

10.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

10.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.